

COMUNICATO UFFICIALE N.13

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

GARE DI CAMPIONATO DI SERIE B1 FEMMINILE DEL 22/23-1-2005

C) RECLAMI

GARA DEL 22-1-2005 NUNCAS STL CHIERI TO – EUROMAC MIX CASALE AL

Il G.U.F., esaminati gli atti ufficiali di gara, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Euromac Mix Casale, con la quale si deduce l'irregolare utilizzo dell'atleta Pernici Emanuela tesserata con la Nuncas STL Chieri in occasione della gara indicata a margine, poiché in contrasto con il provvedimento reso dalla C.T.A. del 20-12-2004 integrato con la postilla del 23-12-2004,

Osserva

In effetti la partecipazione alla gara dell'atleta Pernici Emanuela (Nuncas Chieri) appare viziata per evidente irregolarità, essendo preciso il testo del provvedimento adottato dalla C.T.A. avente efficacia esecutiva, pur in pendenza di appello presso la C.A.F., in mancanza di decisioni cautelari da parte di quest'ultima. Il G.U.F. intende peraltro evidenziare che essendosi già pronunciato in materia, la società di appartenenza avrebbe dovuto osservare maggiore attenzione, onde evitare conseguenti gravi sanzioni disciplinari.

Tale ultima circostanza rende inapplicabile il principio della buona fede, che poteva essere preso in considerazione, quale attenuante, ai fini della pronuncia di questo Giudice, dovendosi ritenere conosciuta dalla giocatrice e dal sodalizio la situazione di fatto e di diritto sulle quali gli Organi Giurisdizionali si erano precedentemente pronunciati. Esclusa quindi la buona fede ed attesa la fondatezza del gravame,

DELIBERA

- di accogliere il reclamo proposto dalla società Euromac Mix Casale e per l'effetto di omologare la gara NUNCAS STL CHIERI – EUROMAC MIX CASALE con il seguente risultato di 0-3 (0-25; 0-25; 0-25);
- dispone di restituire la tassa reclamo versata dalla soc. Euromac Mix Casale;
- di sospendere l'atleta Pernici Emanuela (Nuncas Chieri) da ogni attività federale fino tutto il 28 febbraio 2005;
- di infliggere alla società Nuncas Chieri la multa di € 750,00.

GARA DEL 22-1-2005 ABRASIX VOLTA MANTOVANA – FATRO OZZANO BO

Il G.U.F., esaminati gli atti ufficiali di gara, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Abrasix Volta Mantovana, con la quale si deduce l'irregolare utilizzo dell'atleta Kim Mina tesserata con la Fatro Ozzano in occasione della gara indicata a margine, poiché in contrasto con il provvedimento reso dalla C.T.A. del 20-12-2004 integrato con la postilla del 23-12-2004,

Osserva

In effetti la partecipazione alla gara dell'atleta Kim Mina (Fatro Ozzano) appare viziata per evidente irregolarità, essendo preciso il testo del provvedimento adottato dalla C.T.A.

avente efficacia esecutiva, pur in pendenza di appello presso la C.A.F., in mancanza di decisioni cautelari da parte di quest'ultima. Il G.U.F. intende peraltro evidenziare che essendosi già pronunciato in materia, la società di appartenenza avrebbe dovuto osservare maggiore attenzione, onde evitare conseguenti gravi sanzioni disciplinari.

Tale ultima circostanza rende inapplicabile il principio della buona fede, che poteva essere preso in considerazione, quale attenuante, ai fini della pronuncia di questo Giudice, dovendosi ritenere conosciuta dalla giocatrice e dal sodalizio la situazione di fatto e di diritto sulle quali gli Organi Giurisdizionali si erano precedentemente pronunciati. Esclusa quindi la buona fede ed attesa la fondatezza del gravame,

DELIBERA

- di accogliere il reclamo proposto dalla società Abrasix Volta Mantovana e per l'effetto di homologare la gara ABRASIX VOLTA MANTOVANA – FATRO OZZANO con il seguente risultato di 3-0 (25-0; 25-0; 25-0);
- dispone di restituire la tassa reclamo versata dalla soc. Abrasix Volta Mantovana;
- di sospendere l'atleta Kim Mina (Fatro Ozzano) da ogni attività federale fino tutto il 28 febbraio 2005;
- di infliggere alla società Fatro Ozzano la multa di € 750,00.

Affisso in Roma il 27 gennaio 2005

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

F.to AVV. MASSIMO PETTINELLI

F.to La Segretaria Lorella Di Giacomo